



ORIGINALI  
Sent. [redacted] / 06  
R.G. [redacted]  
Rep. [redacted]  
Proc. [redacted]

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PESCARA

In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott. Gianluca Falco, ha pronunciato ex art. 281  
sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in I grado iscritta al N. [redacted] del Ruolo Generale dell'anno 2004, discussa ex art. 281  
sexies c.p.c. all'udienza del 9.11.2006, promossa da:

[redacted] S.A.S. di [redacted] S.A.S., con sede in  
Montesilvano (Pe) al Corso Umberto n. 359, in persona dell'Amministratore Unico [redacted]  
[redacted], nonché [redacted] e  
[redacted], tutti elettivamente domiciliati in Pescara, Via dei Marrucini n. 21, presso lo  
studio dell'Avv. Emanuele Argento che li rappresenta e difende come da mandato a margine dell'atto di  
citazione.

- attori -

CONTRO

[redacted] S.P.A.- con sede legale in [redacted] 1, elettivamente  
domiciliata in Pescara in Via Ragazzi del '99 n. 12 presso lo studio dell'Avv. [redacted] che la  
rappresenta e difende come da procura generale alle liti del 25.3.2003 per Notar [redacted] fia.

-convenuta -

OGGETTO: Diritto Bancario.

CONCLUSIONI

All'odierna udienza di discussione orale del 9.11.2006 le parti hanno concluso: come a verbale.

RISCOSSI DIRITTI PER  
EURO 20,66 MEDIANTE  
APPLICAZIONE DI MARCHE  
SULL'ORIGINALE DELL'UFFICIO



## FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Si premette in fatto ed in sintesi- in ossequio al disposto di cui all'art. 281 *sexies* c.p.c. relativo al presente rito decisionale- quanto segue.

Con atto di citazione del 22.4.2004, ritualmente notificato, la [REDACTED] S.A.S. [REDACTED] S.A.S., con sede in Montesilvano (Pe) al [REDACTED] in persona dell'Amministratore Unico [REDACTED] nonché in proprio [REDACTED], convenivano in giudizio la [REDACTED] S.P.A. deducendo - per quanto qui interessa- che:

- La [REDACTED] aveva intrattenuto con la convenuta (all'epoca [REDACTED]) - a partire dagli anni '70 - una pluralità di rapporti di apertura di credito in conto corrente, meglio descritti in atti e garantiti dalla fideiussione prestata dai Sig.ri [REDACTED]

Trattavasi tuttavia di rapporti bancario connotati- secondo la prospettazione attorea- da:

- Nullità ex artt. 1346/1284 c.c. della clausola di determinazione del tasso di interesse ultralegale mediante il rinvio all' "uso piazza".
- Illegittimità della variazione dei tassi di interesse di volta in volta effettuata unilateralmente dalla BANCA nel corso del rapporto.
- Illegittimità ex art. 1283 c.c. della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista.
- Illegittimità della applicazione della Commissione di massimo scoperto, delle spese e degli altri costi di volta in volta conteggiati nel conto.
- Usurarietà dei tassi di interessi sviluppatisi nei predetti rapporti.

Tanto premesso, gli attori concludevano chiedendo la determinazione giudiziale del saldo dei rapporti bancari in questione, previa depurazione del medesimo dai costi (interessi, anatocismo, commissione di massimo scoperto, valute, tassi usurari) derivati dalle pretese indebite ed invalide summenzionate, con conseguente condanna della controparte sia al pagamento della somma di €. 169.358,26 ovvero delle diverse somme risultate a credito della correntista, oltre interessi e rivalutazione monetaria, sia al risarcimento dei danni subiti per effetto della sottrazione alla attività d'impresa della correntista di somme indebite dai propri conti e da quantificarsi attraverso una CTU. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

Con comparsa di risposta depositata alla prima udienza di comparizione ex art. 180 c.p.c. del 28.10.2004 si costituiva in giudizio la [REDACTED] S.P.A.- con sede legale in [REDACTED] n. 1 (di seguito, BANCA)- la quale, contestando la fondatezza delle avverse domande e chiedendone il rigetto, deduceva:

- La genericità delle avverse contestazioni e la inammissibilità della caldeggiata CTU perché esplorativa.

- La liceità ex art. 1284 c.c. del riferimento alle condizioni usualmente praticate dalla piazza per la determinazione del tasso di interesse convenzionale passivo.
- La legittimità dell'anatocismo trimestrale applicato sugli interessi passivi del correntista, per esistenza di un conforme uso normativo di capitalizzazione ex art. 1283 c.c.
- In ogni caso, la operatività di una capitalizzazione semestrale degli interessi ex art. 1831 c.c..
- La operatività- nel caso di accertata invalidità di talune delle previsioni negoziali contestate- del meccanismo di etero integrazione normativa di cui all'art.117 D.lgs. n. 385/1993.
- La piena conformità alle pattuizioni contrattuali dell'addebito tanto della commissione di massimo scoperto, quanto delle valute e delle spese relative al rapporto.
- La legittimità dell'addebito delle valute, operato secondo il criterio del cd. saldo disponibile.
- La intervenuta decadenza del correntista dalla facoltà di contestare la debenza delle somme annotate a tale titolo negli estratti conto del rapporto bancario in questione, estratti conto che gli erano stati sempre regolarmente inviati e mai dal medesimo contestati.

Tanto premesso, la convenuta concludeva chiedendo il rigetto delle domande attoree, con vittoria delle spese processuali.

Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, espletate la trattazione della causa nonché CTU contabile, veniva fissata l'odierna udienza del 9.11.06 per la discussione orale della causa, all'esito della quale il Giudice ha pronunciato la presente sentenza.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

La considerazione da un lato della sommarietà della motivazione della presente decisione come "imposta" dal rito orale prescelto ex art. 281 *sexies* c.p.c. e dall'altro della imprescindibile necessità di dare compiuta risposta alle innumerevoli questioni tecniche versate in atti suggerisce di procedere alla stesura motivazionale del presente provvedimento in via schematica, secondo le modalità che seguono.

#### Sulla validità dell'atto di citazione:

La preliminare eccezione, sollevata dalla convenuta, di nullità dell'atto di citazione per difetto di indicazione dei fatti posti a fondamento della domanda è infondata in quanto:

- Gli attori hanno legittimamente indicato le ragioni fattuali e giuridiche poste a fondamento della propria domanda giudiziale (esistenza di una serie di rapporti di conto corrente affidati con la controparte; asserita e motivata illegittimità giuridica di alcune clausole negoziali apposte al contratto medesimo; conseguente asserita illegittimità di una parte dei "costi" addebitati dalla Banca sui conti medesimi; consequenziale necessità di depurazione contabile del presunto saldo debitore dalle illegittime poste conteggiate dalla Banca etc.: cfr. l'atto di citazione).



- La convenuta- a fronte di siffatti circostanziati addebiti degli attori- ha di conseguenza potuto legittimamente spiegare le proprie (altrettanto circostanziate) difese nel merito, assumendo la pretestuosità ed infondatezza delle avverse doglianze per i motivi in fatto ed in diritto di cui alla propria comparsa di risposta.
- Risulta quindi pienamente definito- sin dai primi atti processuali- l'oggetto della controversia e- per l'effetto- su detto oggetto si è legittimamente formato, sin dall'inizio del giudizio, il legittimo e pieno contraddittorio processuale, a comprova della "integrità" ex art. 163 c.p.c. dell'atto introduttivo del giudizio.

**Sulla infondatezza della eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione:**

Deve in secondo luogo dichiararsi l'infondatezza della preliminare eccezione sollevata dalla convenuta (peraltro del tutto genericamente: cfr. le conclusioni di cui alla comparsa di risposta) in ordine ad una asserita intervenuta prescrizione del diritto del correntista di ripetere le somme eventualmente a suo credito in quanto:

- Il termine di prescrizione dei diritti di credito nascenti da un rapporto di apertura di credito in conto corrente deve essere calcolato con decorrenza dalla data in cui essi divengono esigibili per effetto del recesso della banca dall'apertura di credito e, comunque, della chiusura del conto corrente, dovendosi valorizzare il legame intercorrente fra la pluralità di atti esecutivi in virtù dell'unicità del rapporto giuridico derivante dal contratto unitario di conto corrente (cfr. da ultimo Cass. Sez. 1, Sentenza n.10127 del 2005; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5720 del 23/03/2004; Cass. Sentenza n. 4659 del 11/05/1999; Cass. N. 3783 del 1998; Cass. 1984/2262, Cass. 1956/2488; riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1845, Cod. Civ. art. 1936, Cod. Civ. art. 2935).
- Peraltro la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c riguarda i crediti corrispondenti a ciò che deve pagarsi periodicamente (ad anno o in termini più brevi) e dunque non risulta applicabile a rapporti obbligatori per i quali la periodicità sia, o sia stata dalle stesse parti del rapporto, prevista con riferimento alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento dei debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi (v. Cass. n. 826 del 1977), indicazione di *genus*, questa, che ben può essere riferita alla disciplina del contratto di conto corrente ove comunicazione periodica del conto (art. 1831) e meccanismi di approvazione del medesimo (art. 1832) non tolgono l'unicità e la continuità del rapporto sino alla chiusura del conto (ancora art. 1831, 1833 e 1857) (così testualmente Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5720 del 2004 in motivazione; cfr. anche Cass. n. 5481 del 1997, n. 3783 del 1998, n. 5024 del 2001).
- Dalla documentazione in atti emerge che i contratti "azionati" nel presente giudizio abbiano operato tra le parti sino all'anno 2004 (cfr. le risultanze della CTU; cfr. gli estratti conto in atti).
- Ne consegue- quindi e con evidenza- la infondatezza della eccezione di prescrizione dei diritti pecuniari rivendicati sul conto medesimo dall'attore con la domanda giudiziale notificata alla controparte in data 28.4.2004.

**Sulla nullità del tasso di interesse corrispettivo "uso piazza":**

Deve a questo punto affermarsi la nullità per indeterminatezza del tasso di interesse ultralegale "uso piazza" (concordato tra le parti nel contratto in questione: circostanza pacifica: cfr. i contratti in atti; cfr. le deduzioni delle parti di cui ai rispettivi atti processuali) in quanto:

- E' noto che in tema di contratti bancari, nel regime anteriore alla entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge sulla trasparenza bancaria 17 febbraio 1992, n. 154, poi trasfusa nel testo unico 1 settembre 1993, n. 385, la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, per difetto di univoca determinabilità dell'ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale, e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale quando faccia riferimento a parametri locali, mutevoli e non riscontrabili con criteri di certezza (e non anche quando rimandi ad una disciplina stabilita su scala nazionale in termini chiari e vincolanti, sempre che questa non sia a sua volta nulla in quanto integrante accordi di cartello, vietati dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287: cfr. da ultimo Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4094 del 25/02/2005; Cass. N. 4490 del 2002; Cass. N. 13823 del 2002; Cass. N. 10129 del 2001; riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284, Cod. Civ. art. 1339, Cod. Civ. art. 1419, Legge 17/02/1992 num. 154 art. 4, Legge 01/09/1993 num. 385 art. 117).
- Inoltre, sempre in relazione ai contratti di conto corrente bancario ai quali si applica, "*ratione temporis*" e come nella specie, l'art. 8 della legge n. 64 del 1986 (abrogato dall'art. 4 della legge n. 488 del 1992 con decorrenza dal 1° maggio 1993), deve ritenersi nulla la clausola contrattuale che rinvia, per la determinazione del saggio convenzionale degli interessi, agli usi praticati su piazza, in quanto tale norma vieta con disposizione non derogabile la differenziazione dei tassi di interesse in relazione alle singole zone del territorio, con salvezza solo dei tassi più favorevoli per il correntista previsti espressamente dalla legge per le zone più svantaggiate (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4095 del 25/02/2005; riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284, Legge 01/03/1986 num. 64 art. 8, Legge 19/12/1992 num. 488 art. 4; cfr. Cass. N. 5675 del 2001; Cass. N. 4490 del 2002; Cass. N. 13739 del 2003).
- La legge n. 64 del 1986 stabilì infatti, all'art. 8 (poi abrogato dall'art. 4 della legge n. 488 del 1992, con decorrenza dall'1 maggio 1993), che "le aziende e gli istituti di credito, salve le disposizioni della presente legge, debbono praticare, in tutte le proprie sedi principali e secondarie, filiali, agenzie e dipendenze, per ciascun tipo di operazione bancaria, principale o accessoria, tassi e condizioni uniformi, assicurando integrale parità di trattamento nei confronti della stessa azienda o istituto, a parità di condizioni soggettive dei clienti, ma esclusa, in ogni caso, la rilevanza della loro località di insediamento o della loro operatività territoriale". Tale norma, inserita in un testo legislativo riguardante l'intervento straordinario nel Mezzogiorno ed ancora vigente all'epoca della stipulazione del contratto del 5.2.1992, ebbe quindi a vietare, con una prescrizione non derogabile in quanto volta

alla tutela dell'interesse pubblico alla parità di trattamento degli utenti del credito bancario su tutto il territorio nazionale, la differenziazione dei tassi d'interesse in relazione alle singole zone del territorio stesso, con salvezza solo dei tassi più favorevoli espressamente previsti dalla stessa legge per le zone svantaggiate.

Successivamente, già prima dell'abrogazione della legge n. 488 del 1986, entrò in vigore la legge n. 154 del 1992, la quale, all'art. 3, rese obbligatoria la forma scritta per i contratti bancari, statuendo espressamente all'art. 4 che "le clausole contrattuali di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte" (norma trasfusa poi nel più ampio testo dell'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993, contenente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

Considerato che i contratti di conto corrente in relazione al quale si controverte sono stati aperti nel 1974 per poi transitare nel corso degli anni in altri conti (senza alcuna ulteriore nuova pattuizione dei costi: cfr. la documentazione negoziale e contabile in atti; cfr. la cTU) e quindi prima della entrata in vigore della Legge n. 154 del 17 febbraio 1992, ne deriva inesorabilmente la nullità ex art. 1346 c.c./1284 c.c./ 8 della legge n. 64 del 1986 della clausola di rinvio agli usi su piazza per la determinazione degli interessi (cfr. la citata Cass. Sentenza n. 4095 del 25/02/2005; per il principio della nullità delle clausole di pattuizione di interessi ultralegali prive di "criteri sicuramente ed obiettivamente rilevabili per la determinazione del tasso di interesse ultralegale" cfr. da ultimo Cass. Sent. N. 22898/2005, in motivazione).

Trattasi inoltre di clausola che - in quanto stipulata anteriormente all'entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria 17 febbraio 1992, n. 154, sarebbe in ogni caso divenuta inoperante a partire dal 9 luglio 1992 - data di acquisto dell'efficacia delle disposizioni della citata legge qui rilevanti, ai sensi dell'art. 11 della medesima - atteso che la previsione imperativa posta dall'art. 4 della legge là dove sancisce la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse, se non incide, in base ai principi regolanti la successione delle leggi nel tempo, sulla validità delle clausole contrattuali inserite in contratti (come nella specie) già conclusi, impedisce tuttavia che esse possano produrre per l'avvenire ulteriori effetti nei rapporti ancora in corso. Ad un tal riguardo, per rapporti in corso devono intendersi i rapporti, anteriormente costituiti, non ancora esauriti, alla data di inizio dell'operatività della norma sopravvenuta, per non avere il debitore, indipendentemente dalla pregressa "chiusura" del conto corrente bancario, adempiuto alla propria obbligazione, atteso che la già riferita innovazione impinge sulle stesse caratteristiche del sinallagma contrattuale, generatore di conseguenze obbligatorie protraentisi nel tempo (cfr. testualmente Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13739 del 18/09/2003; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4490 del 28/03/2002).

Inoltre è opportuno ricordare come in tutti i suesposti casi di nullità del tasso di interesse, la conoscenza successiva del saggio applicato (nella specie, attraverso l'invio degli estratti conto) non vale a sanare l'originario vizio di nullità della pattuizione, per carenza del requisito della determinabilità, la cui esistenza l'art. 1346 cod. civ. esige "a priori", al punto che non può essere individuato successivamente, tanto più quando il saggio non sia determinato da entrambe le parti ma



da una di esse, che l'abbia portato a conoscenza dell'altra, attraverso documenti che abbiano il fine esclusivo di fornire l'informazione delle operazioni periodicamente contabilizzate e non anche di contenere proposte contrattuali, capaci di assumere dignità di patto in difetto di espresso dissenso (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14684 del 02/10/2003; Cass. 1 febbraio 2002 n. 1287).

- Da quanto detto consegue che deve applicarsi al rapporto in questione il tasso di interesse legale dalla apertura del conto ex art. 1284 c.c., essendo i rapporti bancari controversi sorti prima della emanazione tanto della legge n. 154/1992 quanto del T.U. n. 385/1993 e dei meccanismi di etero-integrazione e dei poteri di *ius variandi* ivi previsti (per i soli contratti sottoposti *ratione temporis* alle rispettive discipline: cfr. l'art. 11 della legge n. 154/92; cfr. l'art. 11 delle Preleggi; cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9099 del 29/08/1995, richiamata dalla stessa convenuta a sostegno della dedotta irretroattività della legge n. 154/1992; cfr. in senso conforme Sez. 1, Sentenza n. 4469 del 20/05/1997; Cass. N. Sez. 3, Sentenza n. 12743 del 17/11/1999; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12453 del 09/12/1997; cfr. cfr. l'art. 161, comma VI, del D.lgs. n. 385/1993; cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6860 del 25/05/2000) in caso di nullità per indeterminazione della pattuizione del tasso di interesse.

#### **Sulla illegittimità ex art. 1283 c.c. dell'anatocismo pattuito nei contratti:**

Una volta individuato il tasso di interesse passivo legittimamente applicabile ai rapporti bancari di cui è causa, deve a questo punto essere affrontata la diversa questione della legittimità o meno della capitalizzazione degli interessi passivi (ultralegali) operata dalla banca (circostanza pacifica e documentale: cfr. gli estratti conto in atti; cfr. le rispettive deduzioni processuali delle parti) durante il rapporto.

Si è già detto che nell'intero rapporto bancario di cui è causa la capitalizzazione degli interessi debitori è avvenuta trimestralmente, a fronte di una capitalizzazione annuale degli interessi creditori (cd. "doppio binario di capitalizzazione").

Orbene, è ormai noto che questo Tribunale condivide l'arresto interpretativo della costante giurisprudenza di legittimità, ormai consacrato anche dalle S.U. della Cassazione (sentenza n. 21095 del 7.10/4.11.2004) e, quindi da ritenersi definitivamente consolidatosi sul punto, il quale ha statuito- in relazione ai contratti bancari stipulati (come nella specie) in data anteriore al novellato art. 120 T.U.B.- l'illegittimità del fenomeno della capitalizzazione trimestrale degli interessi in materia bancaria, in quanto prassi contraria alla norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c. e non trasfusa in un uso normativo, con conseguente nullità *ex tunc* ex artt. 1283/1284/1419 c.c. delle clausole negoziali di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi anche in relazione ai periodi anteriori al noto mutamento giurisprudenziale avvenuto nel 1999 (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n.10127 del 2005; Cass. N. 10599/2005; Cass. S.U. n. 21095/2004; Cass. N. 2593/2003; Cass. N. 17813/2002; Cass. N. 8442/2002; Cass. N. 4490/2002; C.Cost. n. 425/2000; per la giurisprudenza di merito cfr. Trib Torino 7.1.2003; Trib. Napoli 27.11.2002; Trib Roma 8.11.2002; Corte App. L'Aquila 11.6.2002).

Inoltre, tale conclusione appare legittima anche con riferimento al contratto di conto corrente bancario, non condividendosi le argomentazioni talvolta utilizzate da una giurisprudenza minoritaria ( cfr. Trib. Roma sent.

